CONTRATTO PER
L'UTILIZZO E LA GESTIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI APM PRESSO LE AREE DI PARCHEGGIO

Tra

PISAMO SRL, con sede legale in Via Cesare Battisti, 53, 56125 Pisa, PI, Italia, C.F./P.I. 01707050504 , in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, Ing. ALESSANDRO FIORINDI nato in Pisa il 22.04.1960, C.F. FRNLSN60D22G702N, domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito "**Società**"o"**Pisamo**" o "**Concedente**")

e

LOCKER INPOST ITALIA S.R.L., con sede legale in viale Cassala, 30 - 20143, Milano (MI), C.F. e P.I. 08568700960, in persona di Nicola d'Elia nato a Polla (SA), il 04.04.1976. C.F. DLENCL76D04G793E (di seguito, per brevità, "**InPost**" o "**Utilizzatore**", congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che:

a) Pisamo ha come oggetto sociale, tra l'altro, la gestione diretta o mediante soggetti terzi affidatari (di seguito "**Gestore**" o "**Gestori**"), della sosta a pagamento nei parcheggi in struttura che detiene a titolo di proprietà, o comunque di cui ha la disponibilità, indicati nell'**Allegato A** (i "**Parcheggi**" e, singolarmente, un "**Parcheggio**"), nei quali sono presenti degli spazi pure indicati nel medesimo **Allegato A** (gli "**Spazi**" e, singolarmente, uno "**Spazio**");

b) InPost opera nel settore della logistica e delle spedizioni, utilizzando a tal fine varie tipologie di apparecchiature automatiche per la distribuzione di prodotti e/o erogazione di servizi denominate *Automatic Parcel Machine* e delle quali è proprietaria o, comunque, ha la disponibilità, meglio descritte nell'**Allegato B** (di seguito, insieme ai relativi accessori quali eventuali telecamere di sorveglianza, etc., "**APM**");

c) InPost è intenzionata a offrire ai propri clienti i propri servizi, ivi inclusa la possibilità di utilizzare le APM all'interno degli Spazi che Pisamo è disposta a concedere in utilizzo, nei termini ed alle condizioni concordati nel presente contratto;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Articolo 1 – Premesse, allegati e definizioni

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "**Contratto**").

1.2. I termini e le espressioni con le iniziali maiuscole hanno il senso ad essi specificamente attribuito nel presente Contratto.

Articolo 2 – Oggetto

2.1. Pisamo si impegna a concedere ad InPost, l'utilizzo degli Spazi di cui all'Allegato A e a eseguire gli altri suoi obblighi stabiliti nel presente Contratto, nel corso della Durata e a fronte del Corrispettivo.

2.2. Ai fini di cui all'art. 2.1, Pisamo consentirà ad InPost di accedere ai Parcheggi ed installare le APM presso i relativi Spazi, che le Parti congiuntamente valuteranno idonei all'installazione delle APM e alla più efficiente fornitura dei Servizi, nei termini e alle condizioni del presente Contratto.

Articolo 3 – Durata, recesso e risoluzione anticipata

3.1. La durata del presente Contratto è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, il presente Contratto si rinnoverà tacitamente per periodi consecutivi di 12 (dodici) mesi ciascuno, salvo disdetta, anche solo per una parte delle APM, da spedirsi a mezzo PEC o raccomandata A/R con preavviso di 120 (centoventi) (la "**Durata**").

3.2. Dopo i primi 18 (diciotto) mesi Pisamo avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto mediante invio di una comunicazione spedita a mezzo PEC o raccomandata A/R, con preavviso pari a 90 giorni. Qualora la data di scadenza del periodo di preavviso rientri nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 gennaio, l'efficacia del recesso sarà sospesa sino al 16 gennaio successivo.

3.3. Qualora, per qualsiasi causa, Pisamo dovesse perdere la disponibilità di tutti o parte degli Spazi, il presente Contratto si intenderà risolto limitatamente agli Spazi interessati, con salvezza degli effetti del presente Contratto con riferimento agli altri Spazi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5.4. Pisamo si impegna, ove possibile, a fornire un preavviso di almeno 60 giorni a mezzo PEC o raccomandata A/R.

3.4. In ogni caso, InPost ha la facoltà di recedere dal presente Contratto con riferimento a uno o più singoli Spazi, in qualunque momento, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, spedito a mezzo PEC, senza obbligo alcuno di motivazione.

Articolo 4 – APM

4.1. L'installazione delle APM negli Spazi avverrà a cura e spese di InPost secondo la procedura descritta nell'**Allegato C**, fermo restando che quest'ultima non assume alcun obbligo riguardo al numero delle APM da installare.

4.2. La scelta tra le diverse tipologie di APM di cui all'Allegato B rientra nella piena discrezionalità di InPost. InPost avrà la facoltà di modificare a sue spese in qualunque momento la tipologia di APM e di sostituire le APM eventualmente già installate presso gli Spazi, dandone preventiva comunicazione alla Società con congruo preavviso. InPost potrà altresì richiedere alla Società, in qualunque momento e per iscritto, di effettuare un'estensione della dimensione dell'APM installato. InPost non potrà effettuare alcuna estensione dell'APM (fatto salvo l'avvio di un sopralluogo) prima di aver ottenuto il consenso scritto della Società, il quale non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato. InPost sosterrà il costo di qualsiasi sopralluogo e/o lavoro preparatorio necessario per l'estensione dell'APM.

4.3. InPost sarà responsabile della conservazione delle APM installate negli Spazi, con ogni onere conseguente in materia di responsabilità verso la Società e verso terzi (a esclusione di perdite o danni causati da negligenza, imprudenza, dolo o per mancato rispetto dei termini del presente Contratto da parte della Società o dei dipendenti e/o collaboratori della Società); le APM saranno sempre considerate installazione e montaggi di InPost, pertanto, in nessun caso e in nessun momento le APM potranno diventare proprietà della Società.

4.4. InPost avrà il diritto di apporre sulle APM qualsiasi marchio, logo o altro segno distintivo di cui InPost o altre società del gruppo al quale InPost appartiene siano titolari o di cui abbiano comunque la disponibilità. InPost potrà altresì personalizzare le APM con creatività di propria scelta nonché liberamente apporre sulle APM adesivi/sticker con le informazioni che ritenga necessarie od opportune, ad es. ai fini di rispettare i propri obblighi in materia di tutela dei dati personali e della sicurezza degli utenti finali delle APM o per campagne pubblicitarie proprie, di altre società del proprio gruppo o di propri partner commerciali, sostenendone integralmente i relativi costi (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – installazione, rimozione, tasse pubblicitarie). Rimane inteso che tutto quanto sopra dovrà svolgersi nel rispetto delle normative nazionali e comunali; qualora le Parti dovessero concordare la realizzazione di campagne pubblicitarie congiunte, i relativi costi (sopra elencati a titolo meramente esemplificativo) saranno sostenuti da entrambe le Parti nella misura che sarà concordata tra le stesse. La Società si impegna altresì ad astenersi dall'apporre sulle APM qualsiasi materiale (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: adesivi, sticker, cartellonistica o comunicazioni di qualsiasi genere) senza il preventivo consenso scritto di InPost.

Articolo 5 – Spazi

5.1. La Società dichiara di avere il diritto di disporre degli Spazi in modo tale da consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e che la stipula e l'esecuzione del presente Contratto non comportano la violazione di alcun diritto di terzi.

5.2. Le Parti potranno modificare di comune accordo l'Allegato A in funzione della sopravvenuta indisponibilità di alcuni degli Spazi o della sopravvenuta disponibilità di altri spazi.

5.3. Qualora la Società abbia la comprovata esigenza di modificare l'ubicazione degli Spazi, ne darà notizia a InPost e le Parti si impegnano a individuare in buona fede una collocazione alternativa presso lo stesso Parcheggio. I costi di ricollocazione delle APM saranno a carico di InPost solo se l'operazione avviene trascorsi 18 mesi dall'installazione della singola APM. Qualora lo spostamento sia richiesto prima dei 18 mesi dall'installazione, i relativi costi saranno a carico di Pisamo. Si precisa che InPost coprirà i costi del primo spostamento di ciascuna APM; gli spostamenti successivi saranno sempre a carico di Pisamo, indipendentemente dalla data di installazione. In tutti i suddetti casi, Pisamo potrà riconoscere una riduzione del canone annuale proporzionale ai giorni di inutilizzo dell'APM.

5.4. L'installazione delle APM dovrà risultare da apposito verbale scritto tra le Parti.

5.5. Alla cessazione, per qualsiasi ragione, del presente Contratto InPost si impegna a riconsegnare gli Spazi nelle medesime condizioni nelle quali essi si trovavano al momento dell'installazione delle APM, salvo il normale deterioramento d'uso. In particolare, InPost dovrà asportare, a proprie spese, le attrezzature e i beni da esso eventualmente immessi negli Spazi interessati, nonché le merci di proprietà di terzi eventualmente presenti al momento della cessazione del presente Contratto. Tale obbligo dovrà essere adempiuto entro 90 (novanta) giorni.

5.6. Le Parti si danno atto che né il presente Contratto né la sua esecuzione fanno sorgere in capo ad InPost alcun diritto di proprietà o altro diritto reale su qualsiasi parte degli Spazi.

Articolo 6 – Attività in carico alla Società

6.1. La Società si impegna, per tutta la Durata del Contratto, a svolgere le attività di seguito indicate (congiuntamente, le "**Attività**"):

a) garantire l'accesso agli Spazi a InPost nonché ai suoi tecnici, ai suoi incaricati e ai fruitori dei servizi erogati dalla stessa InPost tramite le APM, sia prima della relativa installazione al fine di verificare l'idoneità degli Spazi, sia durante o dopo l'installazione stessa, 7 (sette) giorni a settimana per l'intero orario di apertura, salvo diverse pattuizioni tra le Parti;

b) mantenere i Parcheggi, in particolare, le aree adiacenti gli Spazi in ordine e in buono stato di manutenzione, decoro e funzionalità, sgombri da ostacoli che impediscano l'accesso alle APM, dotati di tutte le autorizzazioni, licenze e certificazioni previste dalla legge (inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro e in materia ambientale) e, in generale, siano idonei ai fini della corretta esecuzione del presente Contratto;

c) consentire a InPost di predisporre il cablaggio elettrico, a propria cura e spese, idoneo al funzionamento delle APM e nel rispetto del piano di installazione di volta in volta pattuito tra le Parti;

d) mantenere l'erogazione della corrente elettrica necessaria per il funzionamento delle APM 24 ore su 24 – 7 giorni su 7 (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), altrimenti compiendo prontamente ogni ragionevole attività per porvi rimedio;

e) comunicare tempestivamente eventuali situazioni o interventi programmati che dovessero comportare una sospensione della fornitura di corrente elettrica dandone tempestiva comunicazione a InPost con almeno 3(tre) giorni di preavviso, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità;

f) fermo restando quanto previsto alla precedente lett. (e), nei casi in cui uno Spazio rimanga chiuso o comunque non accessibile, impedendo di fatto l'accesso alle APM, la Società dovrà darne comunicazione a InPost con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni dall'inizio del periodo di indisponibilità;

g) ove InPost ne faccia richiesta, rilasciarle prontamente idonea delega alla presentazione di tutte le pratiche autorizzative necessarie alla brandizzazione delle APM e all'apposizione di materiale pubblicitario sulle stesse, conferendole ogni più ampio potere, nonché sottoscrivere e/o rilasciare ogni ulteriore documentazione o dichiarazione che dovesse rendersi utile a tal fine;

h) informare tempestivamente InPost qualora venga a conoscenza di qualsiasi danno o altro problema relativo alle APM installate presso i propri Parcheggi.

6.2. La Società dovrà svolgere le attività inerenti a ciascuna APM a decorrere dalla data della relativa installazione e sino alla data della relativa rimozione, e dichiara di essere dotata delle competenze e delle risorse a tal fine necessarie.

Articolo 7 – Altri obblighi della Società

7.1. La Società si impegna a:

(a) osservare e far osservare ai dipendenti e/o incaricati ed in genere a tutte le persone che, lavorando per conto della Società, avranno facoltà di accesso agli Spazi, tutte le norme, le disposizioni, le prescrizioni e le cautele in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e s.m. e in particolare, la Società si impegna a cooperare con InPost al fine di effettuare una valutazione congiunta volta ad identificare i rischi, relativi a ciascuno Spazio, discendenti da interferenze tra le attività svolte dal personale impiegato dalle Parti nell'esecuzione del presente Contratto anche in vista della redazione dei relativi DUVRI;

(b) consegnare ad InPost tutta la documentazione catastale inerente gli Spazi elencati nell'Allegato A entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto o di qualsiasi addendum che abbia per effetto una modifica dell'Allegato A;

(c) consentire a InPost di menzionare la Società nella propria documentazione promozionale;

(d) non fare nulla che suggerisca o sottintenda che l'installazione o il funzionamento delle APM negli Spazi sia un'iniziativa della Società nonché a sottoporre ad InPost per preventiva approvazione scritta qualsiasi comunicazione relativa all'esistenza del presente Contratto, alle APM e/o ai servizi svolti da InPost attraverso le APM stesse;

(e) Assicurazione: Pisamo dichiara di essere in possesso, per l'intera Durata del presente Contratto, di idonea polizza di assicurazione con società assicuratrice di primaria importanza. A riprova di quanto sopra, dichiara e documenta di essere titolare della seguente polizza, rilasciata da

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA:

Contraente: PISAMO SRL

Codice Fiscale/Partita IVA Contraente: 01707050504

Compagnia Assicuratrice: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA

Numero Polizza: 50869431

Ramo: 07 (ARN RC Generica)

Scadenza: 31/12/2026

Pisamo si impegna a mantenere attiva e in vigore la suddetta polizza (o altra polizza equivalente) per tutta la durata del presente Contratto, garantendo che le coperture siano adeguate ai rischi derivanti dall'esecuzione delle attività contrattuali.

(f) osservare ed a far osservare ogni disposizione vigente in materia di tutela dell'ambiente e contro l'inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico e da campi elettromagnetici, di disciplina dell'uso di sostanze chimiche, ivi comprese quelle lesive dell'ozono stratosferico (CFC, HCFC ecc.) e di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. A tale proposito la Società, si impegna a comunicare a InPost gli eventuali impatti ambientali introdotti nell'espletamento delle proprie attività, nonché le modalità di gestione degli stessi. Qualora si verifichi un danno ambientale che sia riconducibile ad una o a più azioni commesse dalla Società o comunque riconducibili alle sue attività, per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge e di norme tecniche, la Società è obbligata a ripristinare le condizioni originarie dell'area e delle risorse naturali, manlevando e tenendo indenne InPost da qualsivoglia responsabilità, onere di ripristino e di risarcimento da parte di terzi. Nel caso in cui la Società non abbia provveduto al ripristino del danno ambientale e non abbia inoltre provveduto a presentare alle autorità competenti, entro trenta giorni dal momento in cui abbia conoscenza dell'evento dannoso le possibili misure da intraprendere, InPost avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.;

(g) osservare e far osservare ai dipendenti e/o incaricati ed in genere a tutte le persone che, lavorando per conto della Società, avranno facoltà di accesso agli Spazi, tutte le norme di buona educazione e cortesia nei confronti dei fruitori dei servizi offerti da InPost attraverso gli APM e dei fornitori e/o partner commerciali di InPost.

Articolo 8 – Altri obblighi di InPost

8.1. Fatto salvo quanto previsto nel presente Contratto, InPost si impegna a:

(a) rilasciare a favore della Società gli Spazi in seguito alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto, secondo quanto disciplinato dal precedente Art. 5.5;

(b) munirsi, a propria cura e spese, di tutte le licenze e autorizzazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per l'installazione, il funzionamento e l'attività delle APM;

(c) sopportare le spese per il corretto funzionamento dell'APM.

Articolo 9 - Compenso

9.1. A fronte degli impegni e della corretta esecuzione delle attività e degli obblighi previsti a carico della Società ai sensi del presente Contratto, InPost si impegna a riconoscere alla Società **l'importo annuo di Euro 1000,00 (MILLE EURO)** più IVA moltiplicato per il numero di APM tempo per tempo installate (il "**Corrispettivo**"). Le Parti convengono che l'annualità sulla base della quale sarà riconosciuto il Corrispettivo sarà calcolata come segue:

(i) prima annualità: pro quota del Corrispettivo da calcolarsi per il periodo compreso tra la data di installazione di ciascuna APM e il 31 dicembre del relativo anno solare;

(ii) annualità successive alla prima: totalità del Corrispettivo per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno solare. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del contratto per la relativa APM in data precedente al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento, sarà restituito da Pisamo l'importo pro quota del Corrispettivo per il periodo dell'anno non usufruito.

9.2. Il Corrispettivo sarà versato, in via anticipata, con cadenza annuale a decorrere dalla data dall'installazione di ciascuna APM, previa presentazione della relativa fattura da parte della Società, mediante bonifico bancario da pagarsi entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese come di seguito indicato:

DATI BANCARI
Intestatario conto Corrente: PISAMO SRL
IBAN: IT33V0832514000000000063441

DATI DI FATTURAZIONE
Indirizzo PEC: lockerinpostitaliasrl@legalmail.it
Indirizzo di fatturazione
Viale Cassala, 30 - 20143 Milano
Codice Univoco: D5JJAG6

9.3. Qualora lo Spazio dove sia stata installata un'APM non risulti accessibile per qualsivoglia ragione, anche indipendente dalla Società, le Parti si danno atto che la prestazione dei Servizi non avrebbe alcuna utilità per InPost, la quale, pertanto, in tale ipotesi non sarà tenuta al versamento del Corrispettivo per tutto il periodo di mancata accessibilità, che verrà calcolato su base giornaliera.

9.4. Le parti concordano che il presente contratto deve intendersi risolto automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del compenso nei tempi indicati dal precedente 9.2

Articolo 10 - Penali

10.1. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 6.1, lett. (a) e (d) attribuibile a dolo o colpa grave della Società, la Società sarà tenuta a corrispondere ad InPost, una penale di euro 50 (cinquanta) per ogni giorno di mancata alimentazione dell'APM e/o di inaccessibilità dell'APM, fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente patito da InPost.

Articolo 11 – Esonero e limitazione di responsabilità

11.1. InPost esonera espressamente la Società, rilasciandole ampia manleva, da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dal funzionamento delle APM (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scoppio, incendio, shock elettrico) e/o dalle cose ivi riposte e contenute che siano imputabili direttamente ed esclusivamente a InPost.

11.2. InPost esonera altresì la Società, rilasciandole ampia manleva, da qualsiasi responsabilità relativa a danni o perdite dovessero occorrere alle APM e/o alle cose ivi custodite che non siano imputabili alla Società.

11.3. A tale scopo InPost dichiara di essere in possesso, per l'intera Durata del presente Contratto, di idonea polizza di assicurazione con società assicuratrice di primaria importanza per i rischi derivanti dal funzionamento delle APM. A riprova di quanto sopra, dichiara e documenta di essere titolare della seguente polizza, rilasciata da:

GENERALI ITALIA S.p.A.

Contraente: LOCKER INPOST ITALIA S.r.l. Viale Cassala, 30 – 20143 Milano (MI) - Italy

Codice Fiscale/Partita IVA Contraente: 08568700960

Compagnia Assicuratrice: GENERALI ITALIA S.p.A.

Numero Polizza: 420367181

Ramo: 13, R.C.T. – Responsabilità Civile verso Terzi R.C.P. – Responsabilità Civile Prodotti R.C.O. – Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (operante solo per imprese italiane)

Scadenza: 31/03/2027

Inpost si impegna a mantenere attiva e in vigore la suddetta polizza (o altra polizza equivalente) per tutta la durata del presente Contratto, garantendo che le coperture siano adeguate ai rischi derivanti dall'esecuzione delle attività

contrattuali e dichiarando di manlevale Pisamo da ogni eventuale responsabilità derivante da danni causati a terzi dagli APM.

11.4. InPost non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per: a) qualsiasi danno indiretto; b) perdita di produzione, interruzione delle operazioni, perdita di profitti o fatturato, pagamento degli interessi e altri oneri finanziari, perdita di informazioni e di dati.

11.5. Fatto salvo quanto precisato all'art. 11.6 che segue, la responsabilità complessiva di ciascuna Parte nell'ambito del presente Contratto, in nessun caso potrà eccedere il corrispettivo convenuto per i servizi oggetto del presente contratto.

11.6. Le limitazioni di cui al presente articolo 11 non si applicano: a) in caso di dolo e colpa grave della Parte responsabile; b) in caso di morte o lesioni personali provocate da negligenza, dolo o colpa grave proprie, dei dipendenti e/o ausiliari e/o subappaltatori della Parte responsabile e c) se la responsabilità è obbligatoria ai sensi delle leggi applicabili.

Articolo 12 – Diritti di Proprietà Intellettuale

12.1. Le Parti dichiarano (i) di avere la titolarità dei diritti relativi ai rispettivi marchi, loghi, denominazioni, e ogni altro segno distintivo, compresi nomi di dominio (congiuntamente definiti "**Diritti di Proprietà Intellettuale**"), di cui siano proprietarie o licenziatarie, utilizzati in esecuzione del presente Contratto e (ii) che l'uso dei rispettivi Diritti di Proprietà Intellettuale non viola alcun diritto di terzi, né viola leggi e/o regolamenti applicabili.

12.2. L'uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad opera di ciascuna Parte non titolare dovrà essere strettamente limitato all'esecuzione del presente Contratto e, comunque, avvenire nei limiti e nelle forme preventivamente autorizzati ai sensi del presente Contratto con particolare, ma non esclusivo riferimento al rispetto delle regole grafiche di utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale secondo quanto concordato tra le Parti.

12.3. Ciascuna Parte manterrà l'esclusiva titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale di cui sia rispettivamente proprietaria o licenziataria senza che l'eventuale autorizzazione di una Parte all'altra all'utilizzo di detti Diritti di Proprietà Intellettuale nell'esecuzione degli obblighi di cui al presente Contratto possa in alcun modo far insorgere alcun diritto in capo a tale Parte su tali Diritti di Proprietà Intellettuale ulteriore e diverso da quanto disciplinato nel presente Contratto. Ciascuna Parte si impegna inoltre a non richiedere la registrazione di marchi e/o altri segni distintivi, ivi compresi i nomi di dominio, uguali o simili ai Diritti di Proprietà Intellettuale di cui sia titolare l'altra Parte.

12.4. Per tutta la Durata, la Società concede a InPost una licenza gratuita, non trasferibile, non sub-licenziabile (ad eccezione delle società facenti parte del gruppo InPost) irrevocabile e senza limitazioni geografiche di riprodurre i propri Diritti di Proprietà Intellettuale su qualsiasi supporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sito web, canali social, comunicazioni commerciali, demo, landing page, newsletter, comunicati stampa, presentazioni) al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto nel rispetto delle linee-guida eventualmente fornite dalla Società entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta da parte di InPost.

12.5. Le Parti si impegnano reciprocamente, alla cessazione per qualsiasi motivo degli effetti del presente Contratto e compatibilmente con le tempistiche necessarie per la rimozione degli adesivi/sticker sulle APM, a:

a) cessare l'utilizzazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'altra Parte utilizzati in esecuzione del presente Contratto;

b) non usare o registrare marchi, segni distintivi e/o nomi di dominio uguali o simili ai Diritti di Proprietà Intellettuale dell'altra Parte tali da ingenerare nei terzi la falsa opinione circa la continuazione del presente Contratto;

c) consegnare/restituire all'altra Parte, su richiesta, tutto il materiale, i documenti, le informazioni, di qualunque natura essi siano, riproducenti e/o relativi ai Diritti di Proprietà Intellettuale di proprietà dell'altra Parte, sviluppati e/o acquisiti nel corso dell'esecuzione del presente Contratto (quali, a titolo meramente esemplificativo: il materiale pubblicitario e/o promozionale, gli originali e le eventuali copie dei manuali operativi, dei listini, delle condizioni commerciali comunicate e di tutte le informazioni ricevute dall'altra Parte in merito alle strategie e agli indirizzi commerciali del sistema).

12.6. Ciascuna Parte si obbliga a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da (i) ogni e qualsivoglia azione, domanda o istanza per accertate violazioni di diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi in qualunque modo derivanti o connesse all'utilizzo dei propri Diritti di Proprietà Intellettuale che sia stato autorizzato dalla Parte titolare degli stessi secondo il presente Contratto e da (ii) ogni e qualsivoglia pregiudizio, onere, sanzione, costo e spesa diretti (inclusi i ragionevoli costi legali) subito dalle Parti, rispettivamente, qualora le dichiarazioni e garanzie di cui al presente articolo non siano vere, complete e corrette.

12.7. Gli obblighi previsti nel presente articolo a carico delle Parti devono fin d'ora intendersi estesi anche ad ogni eventuale diverso marchio e segno distintivo utilizzato durante l'esecuzione del presente Contratto di cui le Parti divengano proprietarie e/o titolari dei diritti di utilizzazione successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto.

Articolo 13 - Cessione del Contratto

13.1. È espressamente vietata a ciascuna delle Parti la cessione del presente Contratto e/o la concessione a terzi dell'uso degli Spazi, senza il consenso scritto dell'altra Parte, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Contratto venga ceduto ad altro soggetto appartenente al gruppo del quale fa parte InPost.

Articolo 14 – Disposizioni varie

14.1. Ad eccezione delle comunicazioni relative all'esecuzione ordinaria del Contratto, tutte le comunicazioni e/o le notifiche da effettuarsi a norma del presente Contratto dovranno essere eseguite a pena di inefficacia, a mezzo PEC, ai seguenti domicili:

- per Pisamo, in VIA CESARE BATTISTI 53, CAP 56125, PISA (PI) - indirizzo PEC pisamo@pec.devitalia.it;
- per InPost, in Milano, viale Cassala 30, 20143 - indirizzo PEC: lockerinpostitaliasrl@legalmail.it.

14.2. Ogni variazione del domicilio dovrà essere comunicata all'altra parte a mezzo PEC.

14.3. Il presente Contratto è retto dalle leggi della Repubblica Italiana. Per tutte le controversie sull'interpretazione, esecuzione, validità e/o risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Pisa.

14.4. Il presente Contratto, il suo contenuto e tutte le altre informazioni ottenute da ciascuna Parte in relazione al presente Contratto o relative a questo Contratto (incluse ma non limitate a tutte le informazioni relative alla tecnologia di ciascuna Parte, i clienti, i piani aziendali, le attività di marketing e le disponibilità finanziarie) sono strettamente riservati tra le Parti, le quali dunque si obbligano a non renderle note a terzi, se non per ragioni dipendenti dalla propria attività di impresa e comunque in ottemperanza a quanto previsto all'art. 7.1 d) nonché richiedendo a detti terzi la sottoscrizione di un impegno di riservatezza, in qualunque modo, salva la necessità di fare ricorso all'autorità competente o per adempiere ad un ordine della stessa o comunque a quanto richiesto dalla normativa applicabile, previa informativa all'altra Parte.

14.5. Nessuna disposizione del presente Contratto potrà essere interpretata nel senso che sia instaurato un rapporto di agenzia, partnership o joint venture tra la Società e InPost. Le Parti agiranno ai sensi del presente Contratto come partner indipendenti e nessuna Parte avrà, salvo quanto diversamente stipulato nel presente Contratto, facoltà di stipulare alcun accordo in nome o per conto dell'altra Parte o altrimenti vincolare in qualsiasi modo l'altra Parte ad alcun accordo o obbligazione.

Si allega:

- Allegato A: Elenco degli Spazi
- Allegato B: Descrizione delle tipologie di apparecchiatura automatica APM
- Allegato C: Sopralluogo, preparazione dello Spazio e installazione dell'APM
- Allegato C1: Costi

__/__/___ __/__/___

PISAMO S.R.L. LOCKER INPOST ITALIA S.R.L.

_____ _____

APPROVAZIONE SPECIFICA

Pur essendo il presente Contratto frutto di negoziazioni, le Parti approvano specificatamente le clausole di cui agli artt.: 3 - Durata, recesso e risoluzione anticipata; 5.4 - Rilascio degli spazi; 11 - Esonero e limitazione di responsabilità; 13 - Divieto di cessione del Contratto; 14.3 - Foro competente.

__/__/___ __/__/___

PISAMO S.R.L. LOCKER INPOST ITALIA S.R.L.

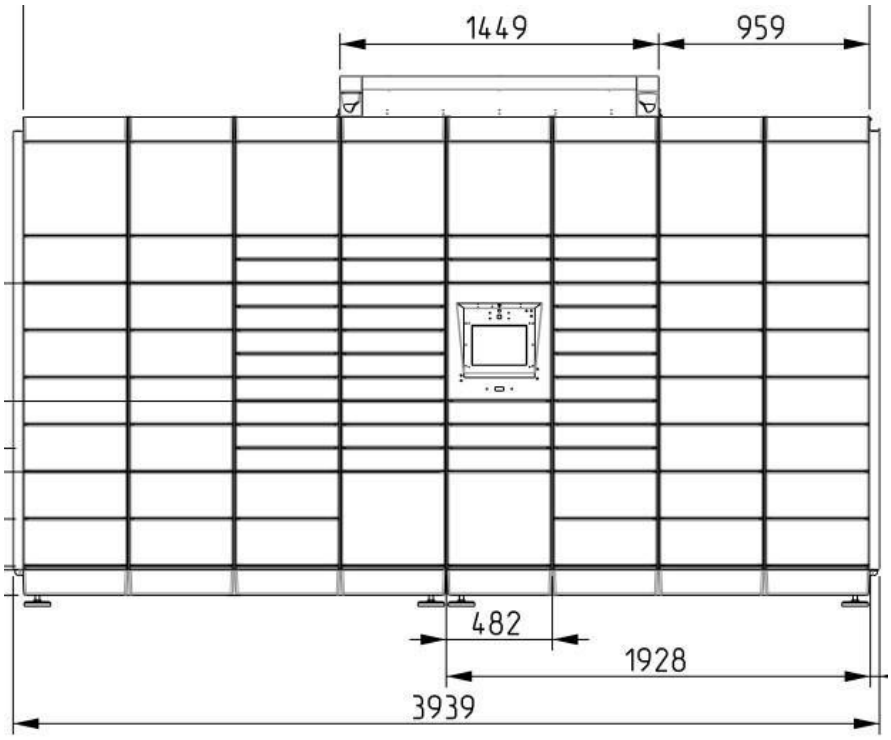
_____ _____

ALLEGATO A
"Spazi"

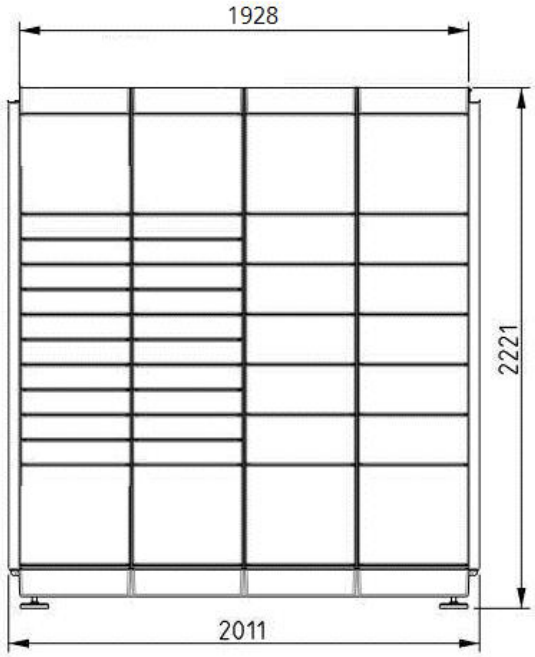
ID Spazio	Nome Spazio	Indirizzo	Locker Type Outdoor/Indoor	Dimensione Locker Mt	MQ
143543	Park Cammeo	Via Cammeo Carlo Salomone, 51, 56122 Pisa PI	Outdoor	3,5	4,5
143545	Park Piave	Via Piave Trav A, 56123 Pisa PI	Outdoor	3,5	4,5
143548	Park Pietrasantina	Via Fazio degli Uberti, 39, 56123 Pisa PI	Outdoor	3	4
143549	Parcheggio ex Hotel Continental	Via Belvedere, 16, 56128 Tirrenia PI	Outdoor	3,5	4,5
143550	Parcheggio camper Lungarno D'Annunzio	Lungarno Gabriele D'Annunzio, 252-264, 56128 Marina di Pisa PI	Outdoor	3,5	4,5
143601	Parcheggio via Emilia	Via Emilia, 54, 56121 Pisa PI	Outdoor	4	5

ALLEGATO B
"Scheda tecnica APM"

Locker 4mt



Estensione (2 mt)



ALLEGATO C

"Sopralluogo, preparazione dello Spazio e installazione dell'APM"

1. Sopralluogo del Parcheggio e preparazione dello Spazio

1.1. InPost effettuerà per ciascun Parcheggio, un sopralluogo congiunto con personale addetto di Pisamo secondo le tempistiche e le modalità di volta in volta concordate al fine di non arrecare, nella misura possibile, disturbo alle attività svolte da quest'ultima.

1.2. Le parti identificano concordemente lo spazio dove sarà installato l'APM, e dell'accordo viene redatto apposito verbale eventualmente corredato da foto.

1.3. Salvo diverso accordo tra le Parti, prima dell'installazione di ciascuna APM, InPost dovrà, a proprie spese, completare qualsiasi lavoro preparatorio presso il Parcheggio.

2. Installazione dell'APM

2.1. InPost comunicherà alla Società la data di installazione di ciascun APM. Pisamo si impegna al fine di agevolare le operazioni di installazione.

ALLEGATO C1

"Costi"

Evento	**Costo (€) per Evento**	
	Outdoor APM	**Indoor APM**
Annullamento Installazione Concordata	€ 1500	€ 1000
Rimozione APM prima di 18 mesi (rif. art. 3.2)	€ 1500	€ 1500
Installazione APM in nuovo Spazio prima di 18 mesi dalla data di installazione o in caso di spostamenti successivi al primo (rif. art. 5.3)	€ 1000	€ 500